

LINEE GUIDA PER IL CALCOLO DELLA QUANTITÀ DI CONTRIBUTO REGIONALI ai sensi del Reg. (UE) 2018/848

1. GENERALITÀ E SCOPO

Le presenti linee guida sono implementate al fine di stabilire dei criteri generali da utilizzare per la fissazione dell'entità del contributo dovuto dagli operatori biologici controllati ai sensi del Reg. (UE) 2018/848.

Tale linea guida è soggetta a variazioni ed adattamenti specifici per ogni Regione, dovuti alle condizioni territoriali, sociali, economiche e strutturali, le uniche variazioni consentite sono quelle indicate.

I tariffe regionali sono redatti secondo quelle indicazioni di base della presente linea guida, i parametri economici e le tariffe unitarie possono variare in relazione alle specifiche condizioni regionali, produttive, critiche delle diverse produzioni e fra dell'attività di controllo nel rispetto dei criteri generali indicati e previa approvazione e pubblicazione. I tariffe regionali vengono applicati in modo omogeneo ed imparziale in tutte le regioni di riferimento, le uniche variazioni consentite sono eventualmente applicabili in caso di mercati, sistemi naturali, strutture di gestione pubblica, o di risorse specifiche di mercato nonché di altre circostanze che determinano la oggettiva evidenza di ripercussioni di costi generati da parte dell'UE. In differenza fra il tariffario regionale ed un altro, oltre ad essere locale, sono determinate nel corso degli ultimi anni.

Per le quote applicate occorre far riferimento ai singoli i tariffe regionali approvati, i quali sono pubblici e disponibili a tutti i soggetti interessati presso la sede nazionale e le sedi regionali competenti per territorio.

2. SEZIONI AFINO

a) Approvazione tariffaria e valutazione documentale

Tale quota viene applicata solo il primo anno di adesione e può essere ridotta fino ad un massimo del 50% , in caso di titoli di documentazione corretta e completa contestualmente alla verifica ed in caso di adesione dopo il 01/10/2018.

3. CONTROLLO

Tale quota annuale viene definita in funzione del rischio aziendale, della tipologia di attività ed è composta da un importo fisso e da una quota variabile, proporzionale alle dimensioni dell'attività. Tale quota può essere una diminuzione massima del 20% in specifiche regioni, in relazione alle specifiche condizioni sociali, strutturali ed economiche. Spese dell'azienda.

Altre riguardo le parti oltre, alle produzioni autorizzate estensive , il tariffario regionale potrà essere una riduzione massima del 10% limitatamente al punto 3.1 Produzioni (autorizzate) voci a) e b) per aziende a rischio basso oltre le zone montane particolarmente svantaggiate.

3.1. Produzioni Agricole

- a) Cereali (riso, frumento)
- b) Cereali (riso, frumento)
- c) Cereali (riso, frumento)

d) Cereali agricoli per vitigni:

- * frumento
- * colture ad alta specializzazione (es. uso di varietà e procedure da industria)
- * colture ortive e altre di zona